

DCO 170/2019

Linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione

S1 Osservazioni su obiettivi generali dell'intervento

3.1 Si ritiene necessario che possa essere approfondito ulteriormente e condiviso con gli operatori il quadro strategico di lungo termine del settore gas la sua evoluzione in rapporto alle altre fonti energetiche, le sinergie da ricercare le nuove tecnologie esistenti e quelle verso cui orientare la ricerca e gli investimenti degli operatori

3.3 Si concorda con gli obiettivi generali di efficienza dei costi e miglioramento della qualità e sicurezza del servizio, tuttavia si segnala che tali sfide possono spingere le imprese a massimizzare le scelte di esternalizzazione dei servizi con conseguente progressivo impoverimento (se non svuotamento) delle professionalità, delle competenze dirette dell'impresa, della qualità delle condizioni di lavoro. Questa tendenza nel medio periodo non potrà che produrre diminuzione dei livelli di qualità e sicurezza del servizio e un impoverimento di competenze e conoscenze nelle aziende. Si ritiene che la regolazione debba perseguire questi obiettivi di efficientamento del sistema tutelando il mantenimento all'interno delle imprese di livelli di professionalità, competenze e servizi predominanti rispetto a quelli esternalizzati incentivando nelle aziende processi di valorizzazione del proprio capitale umano.

3.4 si concorda con la proposta generale di semplificazione, si suggerisce che (laddove necessarie) le regole di dettaglio, a cui tutto il settore dovrà uniformarsi, potranno essere utilmente demandate agli organismi tecnici competenti (UNI-CIG ecc.) per farne regole condivise e tecnicamente applicabili. A questo riguardo avanziamo le seguenti proposte di dettaglio:

Opportunità di un ammodernamento del portale ARERA prevedendo anche modalità di comunicazione (AtoA) più avanzate rispetto a quelle in essere, aumentando la trasparenza delle elaborazioni e la disponibilità delle informazioni di pertinenza dell' esercente, in particolar modo sulla struttura della RAB ed elaborazioni tariffarie finali ed intermedie.

3.5 Si ritiene necessario riprendere il confronto con le imprese per la definizione dei Costi Standard della distribuzione con l'attenzione alla verifica di un uso non corretto di tale strumento da parte degli operatori.

S2. Osservazioni sulle scelte di fondo della regolazione tariffaria.

E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente

Capitale Sociale € 228.334.000,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Prato (PO), P.IVA e C.F. 02149060978 - R.E.A. 505831
www.estraspa.it - estra@estraspa.it - estraspa.cert@pec.estraspa.it

Sede legale

Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Sedi amministrative

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Nessuna, rimandate osservazioni successive sulle indicazioni più specifiche.

S3. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione dei costi operativi e per la fissazione dell'X-factor.

6.3 Per la determinazione del livello iniziale dei CO distribuzione, si propone di non prendere a riferimento solo l'ultimo anno disponibile ma una media degli ultimi tre anni per minimizzare eventuali distorsioni dovute a situazioni contingenti/errori sulle raccolte dati.

S4. Osservazioni sulle esigenze di introdurre specifici meccanismi di incentivo alle aggregazioni ed eventuale indicazioni di possibili soluzioni che possano risultare efficaci rispetto all'obiettivo di aggregare le imprese.

6.8-6.9 Si ritiene condivisibile l'obiettivo di ridurre il numero degli operatori attraverso processi di aggregazione opportunamente incentivati da estendere a tutte le dimensioni di impresa. Considerare infatti l'incentivo all'aggregazione per le sole imprese sotto i 50.000 pdr è una limitazione che non avrebbe il risultato di una consistente diminuzione degli operatori. Si ritiene che il valore dell'incentivo debba essere tale da premiare sia l'aggregato che l'aggregante. Soprattutto in questa incertezza sulla partenza delle gare a tem è opportuno scoraggiare comportamenti opportunistici e di ostacolo alle aggregazioni, basati esclusivamente sull'attesa di acquisire i valori di rimborso da parte delle imprese intenzionate ad uscire da settore. Si vede con favore quindi una modalità simile agli incentivi all'aggregazione del terzo periodo regolatorio che prevedevano la possibilità di riconoscere post aggregazione gli stessi costi operativi riconosciuti al soggetto di minore dimensione aggregato. Tale modalità, combinata con il superamento graduale (nell'arco del 5 periodo) della differenziazione dei CO distribuzione differenziati per dimensione impresa, costituirebbe un ulteriore incentivo all'accelerazione del processo di aggregazione fra tutti gli operatori.

S5. Osservazioni sulle ipotesi in relazione ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni.

7.4 si richiede di declinare meglio il punto in quanto si ritiene che gli investimenti nelle innovazioni che possono aumentare l'efficienza degli impianti gestiti debbano essere riconosciuti in tariffa ed anche incentivate per spingere i distributori a ricercare soluzioni innovative.

7.6 si concorda con l'estensione degli obblighi sugli smart meter a tutte le imprese di distribuzione tenendo conto delle criticità già segnalate. Si richiede di valutare l'opportunità di creare un tavolo tecnico per dare soluzione ai problemi del precoce superamento delle attuali tecnologie di trasmissione degli smart meter.

Stanti le incertezze sui tempi di celebrazione delle gare, si chiede di rivalutare modalità più puntuali di revisione delle RAB c.d. depresse per indisponibilità/incompletezza di dati, rendendole efficaci dal punto di vista tariffario anche prima della gara.

Si propone la semplificazione dell'attuale modalità prevista per le dismissioni delle attività di misura con particolare riferimento alla dismissione di contatori sostituiti prima della fine della vita utile per assolvere agli obblighi di adeguamento alla misura elettronica (faq agosto 2018).

7.33 si ritiene che debbano essere incentivati progetti per la promozione di nuovi utilizzi della rete.

S6. Osservazioni in relazione al trattamento dei contributi e alle ipotesi di restituzione agli utenti dei contributi c.d. “congelati”.

Si richiede di valutare una maggiore gradualità sul rilascio dei contributi c.d. congelati al fine di mitigare impatti eccessivamente negativi sull'equilibrio delle imprese.

S7. Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi di incentivo all'efficienza in relazione agli investimenti.

Si richiede di prevedere un periodo transitorio per introduzione costi standard di almeno un biennio dove le imprese comunicano ad ARERA i dati nei formati necessari alla gestione dei costi standard con un approccio flessibile, pur restando nella modalità di riconoscimento a piè di lista, al fine di consentire alle imprese di adeguare i processi tecnici e contabili legati ad una corretta e puntuale gestione dei costi standard in un tempo ragionevole.

Si ritiene che debbano essere Incentivati i processi produttivi capaci di ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza dell'investimento.

S8. Osservazioni sulle ipotesi relative alla fissazione dei parametri specifici di settore per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito.

7.30 Si ritiene non condivisibile l'indirizzo proposto dall'Autorità in merito al superamento dell'attuale differenziazione del parametro β tra attività di distribuzione gas e attività di misura.

Si ritiene, a tal proposito, che gli investimenti nella misura siano sottoposti oggi ad un più elevato rischio tecnologico e di replacement e che, quindi, sarà necessario ancora un periodo di tempo significativo prima che il nuovo standard tecnologico, a livello di misura, possa essere considerato stabile e comparabile rispetto a quello esistente per i più maturi e consolidati asset di distribuzione gas.

In alternativa, ove l'Autorità intenda comunque procedere all'allineamento dei suddetti β , si ritiene opportuno il riconoscimento del più elevato rischio tecnologico a cui è sottoposta oggi l'attività di misura attraverso la modifica di un altro parametro rilevante ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti e, più in particolare, si richiede una riduzione la vita utile dei cespiti connessi al servizio in oggetto in modo tale da rifletterne adeguatamente il relativo rischio operativo.

7.27-7.31 Riteniamo condivisibile la proposta dell'Autorità in merito ad un primo graduale aggiustamento dei livelli del gearing per il triennio 2019-2021 a valori più vicini rispetto a quelli adottati da altri regolatori europei, comunque non superiori a 0,5.

Tuttavia, si ritiene altresì opportuno che l'Autorità mantenga il differenziale esistente per il parametro in oggetto tra i servizi di distribuzione e misura del gas e gli altri settori regolati.

Si ritiene, infatti, che tale delta possa essere ancora giustificato dalla natura del titolo giuridico sottostante l'esercizio del servizio in esame, in quanto, diversamente da altri settori regolati della catena del valore

del gas (come, ad esempio, il trasporto), nei quali la proprietà degli asset risulta essere dell'operatore del servizio stesso, nel business della distribuzione e misura del gas siamo in presenza di attivi affidati in regime di concessione e, in quanto tali, soggetti ad un livello di rischio maggiore. Per questo si ritiene che si dovrebbe propendere per il mantenimento di un livello di leva meno aggressivo, legato alla possibile durata "a termine" (in caso di mancato rinnovo della/e concessione/i sottostante/i) dell'attività operativa.

Si richiamano peraltro, in tema di gearing, le osservazioni proposte da tempo da alcuni operatori circa l'opportunità della modifica dell'approccio metodologico adottato dall'Autorità per quanto riguarda la quantificazione dei parametri che rientrano nel calcolo del gearing stesso (ovvero, utilizzo di valori contabili vs. corrispondenti valori di mercato).

Infatti, ritenendo che il WACC debba rappresentare, nel suo complesso, un livello di remunerazione equo del capitale investito, proiettato verso il futuro, è ragionevole sostenere che il calcolo del rapporto di gearing debba basarsi su valori di mercato attuali anziché su valori di estrazione contabile, che, per loro stessa natura ed origine da stratificazione storica, possono discostarsi, anche in modo significativo, dai relativi valori di mercato, soprattutto per quanto riguarda la componente di calcolo relativa al capitale proprio.

In tal senso, pur consci delle perplessità più volte sottolineate dall'Autorità in merito agli effetti ricorsivi che un tale approccio avrebbe nella determinazione del parametro in oggetto, si ritiene che potrebbero validamente considerarsi delle metodologie di quantificazione "analogiche", che, ad esempio, partendo dallo stesso panel di società comparabili europee utilizzato per la determinazione del parametro β , possano puntare alla definizione del valore di mercato del capitale proprio rilevante ai fini del calcolo del gearing attraverso l'applicazione di moltiplicatori di mercato medi di settore (es. Price / Book Value) al dato contabile di partenza. In tal modo, senza cadere in logiche ricorsive legate alle specificità di singole società quotate, si riconoscerebbe ed applicherebbe il necessario premio di mercato all'equity contabile delle aziende del settore regolato e si garantirebbe un'adeguata rivalutazione dei valori contabili di capitale proprio, trasformandoli da dati storici a valori prospettici.

S9. Osservazioni sulle ipotesi relative alla fissazione della vita utile ai fini regolatori.

7,33 Si ritiene preferibile, rispetto alla mera riduzione delle vite utili, promuovere e sviluppare sperimentazioni e idee per nuovi utilizzi della rete distributiva.

Si segnala la necessità di rivedere in senso migliorativo e semplificato le norme per la dismissione dei misuratori sostituiti anticipatamente per installazione di contatori con misura elettronica ed in particolare di voler correggere la data limite per il riconoscimento dell'ammortamento dei contatori tradizionali sostituiti al 01/01/2015 anziché al 29/02/2012, tenendo conto della carenza di disponibilità di misuratori sul mercato nel periodo tra le due date.

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di introduzione di un importo a recupero dei mancati ammortamenti da riconoscere alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni.

7.35 Riconoscimento degli ammortamenti, si condivide la proposta di generare un credito trasferibile ad un eventuale cambio di gestione ma si propone di ammortizzare/rilasciare detto credito in un periodo più breve di quello proposto e pari alla differenza tra la utile dei misuratori e la scadenza bollo metrico.

S11. Osservazioni sull'ipotesi di predisporre linee guida per lo svolgimento delle analisi costi-benefici.

3.5-5.6; 7.36-7.39 Si ritiene utile l'istituzione di un tavolo tecnico per la definizione di linee guida per analisi costi benefici in modo che (anche in funzione delle gare di ambito) possa essere definito uno standard condiviso con regole in grado di limitare al massimo utilizzi distortivi di questo importante strumento. Si ritiene che per questo strumento possa essere definita apposita PDR (prassi di riferimento UNI) e prevista una adeguata tempistica di introduzione che possa prevedere un periodo di sperimentazione.

S20 osservazioni sulle ipotesi regolatorie a sostegno dell'innovazione e della tutela ambientale

14.3 14.6 si condividono le proposte avanzate sull'innovazione ma si ritiene che le gare possano essere ostacolo alla diffusione delle migliori innovazioni che gli operatori sono portati a tenere riservate per ottenere migliori punteggi in gara.

Le migliori innovazioni peraltro potrebbero scaturire da una rete di collaborazione tra gli operatori incentivata dalla regolazione, supportata dagli enti tecnici nazionali che possano consentire la messa a fattor comune delle migliori pratiche, il migliore know-how ed eventuali criticità, ottimizzando al tempo stesso i costi di ricerca e sviluppo. Questa rete potrebbe operare se si riuscisse a risolvere, almeno per un periodo il freno alla collaborazione fra imprese dovuto alle gare d'ambito.

S15. Osservazioni sul tema dei contributi di connessione.

Valutare la richiesta di un corrispettivo di preventivazione distinto da quello di connessione come disincentivazione alle richieste non pienamente interessate dei clienti finali, prevedere una articolazione dei contributi di connessione in convergenza con i relativi costi standard.

S16. Osservazioni sulle linee di indirizzo per la definizione della regolazione della sicurezza e della continuità nel quinto periodo di regolazione.

11.3 si ritiene che le modifiche alle formule siano corrette e positive. Si ritiene che le nuove formule debbano essere applicate non solo alle reti ma anche agli impianti di derivazione utenza interrati, agli impianti di derivazione aerea e ai gruppi di misura mediante la revisione della norma UNI TS 11297. Per garantire il livello di sicurezza delle operazioni in cantiere si segnalano le certificazioni del processo saldatura UNI 3834 UNI 11024 a garanzia della sicurezza del processo di esecuzione delle saldature sulle tubazioni in acciaio e polietilene.

11.4 Il regolatore dovrebbe incentivare soluzioni innovative per la digitalizzazione della rete di distribuzione che permettano il monitoraggio continuo delle prestazioni di rete con soluzioni che possano essere messe a disposizione di tutti gli operatori per migliorare gli standard complessivi di gestione della rete.

11.5 L'incentivazione dei sistemi di monitoraggio all'intera rete di distribuzione dovrebbero permettere l'estensione dei sistemi telecontrollo dell'intera rete e non solo ai GRF, incentivando le imprese distributrici ad adottare soluzioni innovative anche in questo campo.

11.8 Si segnala che per migliorare la gestione della manutenzione degli asset gestiti esiste la possibilità di fare riferimento alla certificazione UNI 55001 al fine di garantire sistemi di gestione degli asset migliorativi e incrementali nell'ottica dell'applicazione di sistemi evoluti di asset management. Il regolatore potrebbe prevedere incentivi per gli operatori certificati 55001 o che ottenessero tale certificazione in modo da favorire comportamenti virtuosi sulla gestione degli investimenti e delle attività manutentive.

11.12 Si fa riferimento inoltre alla norma (UNI 18295) per la certificazione del centralino pronto intervento a garanzia del monitoraggio continuo da parte di ente terzo sugli standard qualitativi del centralino di pronto intervento. Tale certificazione sottoposta allo schema di certificazione Accredia, è a disposizione di tutti gli operatori; tutti gli operatori ad oggi certificati per il centralino di pronto intervento si possono trovare sul sito Accredia.

Si propone di collegare incentivi all'ottenimento della certificazione di qualità di processo (o mantenimento) in modo da monitorare costantemente e garantire la sicurezza del sistema.

S17. Osservazioni rispetto alla regolazione della qualità commerciale.

12.2 Il numero di verifiche di pressione richieste dal cliente nel corso dell'anno risulta essere molto limitato e si ritiene pertanto che non possa essere considerato un indicatore di riferimento.

S18. Osservazioni sulla regolazione della performance della misura e indicazioni di possibili linee di miglioramento della regolazione esistente.

13.1 Si condivide la necessità di semplificare il sistema di regolazione delle performance del servizio di misura, si richiede di considerare che il sistema potrebbe non essere mai completamente automatizzato in virtù delle problematiche note, pertanto si richiede di valutare la possibilità di ridurre le attuali penalità per mancata raccolta della lettura tenendo conto che una fetta importante delle misure è e sarà ancora di tipo manuale (letturista) e peraltro poco prevedibile e difficilmente organizzabile.

S19. Indicazione di possibili linee di intervento in relazione alla tematica dei misuratori non accessibili e in particolare degli smart meter

13.4 Arera dovrebbe riconoscere in tariffa tutti i costi occulti nei primi 3 anni di roll-out della sostituzione dei misuratori tradizionali con quelli elettronici in considerazione del fatto che il mercato non era pronto a recepire le direttive di messa in servizio dei misuratori smart meter

14. Si condividono le ipotesi regolatorie a sostegno dell'innovazione e della tutela. Tuttavia si ritiene che l'ipotesi di avvio delle gare d'ambito non favorisca il diffondersi dell'innovazione ma ne determini un grande freno.

S20 osservazioni sulle ipotesi regolatorie a sostegno dell'innovazione e della tutela ambientale

14.3 14.6 si condividono le proposte avanzate sull'innovazione ma si ritiene che le gare possano essere ostacolo alla diffusione delle migliori innovazioni che gli operatori sono portati a tenere riservate per ottenere migliori punteggi in gara.

S21. Osservazioni sui settori individuati per le sperimentazioni? Con quali priorità? Indicare ulteriori ambiti di intervento ritenuti opportuni.

14.8 La competizione tra gli operatori non garantisce lo sviluppo delle migliori innovazioni per il settore che potrebbero scaturire più efficacemente da una rete di collaborazione tra gli operatori stessi, supportata dagli enti tecnici nazionali che potrebbero consentire la messa a fattor comune delle migliori pratiche, il migliore know-how ed eventuali criticità, ottimizzando al tempo stesso i costi di ricerca e sviluppo necessari a proporre progetti di innovazione.

La competizione delle aziende dovrebbe restare confinata alla efficienza gestionale e produttiva al fine di garantire l'obiettivo di efficienza dei costi.

S22. Osservazioni su possibili schemi di valutazione delle regulatory sandbox.

14.10 si condivide questa impostazione circa la deroga alla regolazione per consentire l'avvio delle innovazioni. Si ritiene che la ricerca di innovazione debba essere coordinata dagli organismi di normazione tecnica fino alla definizione e realizzazione dei progetti pilota nonché da loro schemi di valutazione.

S24 tempistiche di introduzione delle riforme

15.7 In coerenza con la richiesta di un periodo transitorio per l'introduzione effettiva dei costi standard, si richiede differire opportunamente il termine previsto 7.17 e seguenti.

15.9 In coerenza con le osservazioni fatte in relazione al tema specifico si ritiene che gli incentivi debbano favorire il completamento delle aggregazioni all'interno del primo semiperiodo.

S26 iter di sviluppo del procedimento

16.1 ritenendo importanti i passaggi di confronto con gli operatori alla luce delle rilevanti e positive modifiche introdotte nel DCO si ritiene che la tempistica dell'iter del procedimento sia troppo ristretta.
